

## **Determinazione 6 giugno 2019 N. 3/2019**

### **Nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi di competenza della società GNL Italia S.p.a. per l'anno 2018**

#### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il 6 giugno 2019

#### **VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS);
- la deliberazione 28 settembre 2017, 653/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 653/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTRG);
- la deliberazione 21 dicembre 2017, 878/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 878/2017/R/GAS);
- la deliberazione 20 dicembre 2018, 695/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 695/2018/R/GAS).

#### **Considerato che:**

- con la deliberazione 653/2017/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl (RTRG) per il periodo transitorio 2018-2019, estendendo ed integrando i criteri in vigore per il periodo di regolazione 2014 –2017, approvati con deliberazione 438/2013/R/GAS;
- gli articoli 18 e 19 della RTRG disciplinano la titolarità del fattore di copertura dei ricavi e le relative modalità applicative per le imprese di rigassificazione;
- l'articolo 21 della RTRG prevede che, entro 4 mesi dalla conclusione di ciascun anno, le imprese di rigassificazione titolari del fattore di copertura dei ricavi comunichino alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito anche:

Cassa) e alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi spettante e le informazioni utilizzate per il calcolo, unitamente all'attestazione dei ricavi di cui all'articolo 23 della RTRG; e che la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, entro 30 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, comunichi alla Cassa il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi, che la Cassa provvede a liquidare nei 30 giorni successivi, a valere sul "Conto oneri fattore di copertura impianti di rigassificazione";

- l'articolo 23 della RTRG prevede che, entro il 30 aprile di ogni anno, le imprese di rigassificazione trasmettano all'Autorità l'attestazione dei ricavi conseguiti nel corso dell'anno precedente;
- con la deliberazione 878/2017/R/GAS l'Autorità ha approvato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2018, presentata dalle società GNL Italia S.p.a.;
- con la deliberazione 695/2018/R/GAS l'Autorità, in sede di approvazione delle proposte tariffaria per il servizio di rigassificazione e misura relativa all'anno 2019, ha rideterminato i ricavi di riferimento relativi all'anno 2018 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo dell'anno 2017 e i corrispettivi *pro-forma* relativi all'anno 2018, rilevanti ai fini dell'applicazione dei meccanismi perequativo e di copertura dei ricavi.

#### **Considerato che:**

- la società GNL Italia S.p.a. ha trasmesso all'Autorità con comunicazioni in data 24 aprile 2019 (prot. Autorità A/11095 del 2 maggio 2019) e 23 maggio 2019 (prot. Autorità A/13817 del 24 maggio 2019), l'attestazione dei ricavi conseguiti nel corso dell'anno 2018 e l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi spettante per l'anno 2018;
- l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi richiesto dalla società GNL Italia S.p.a. per l'anno 2018, calcolato tenendo conto dei ricavi di riferimento rideterminati con la deliberazione 695/2018/R/GAS e dei ricavi effettivi conseguiti dalla società nel corso del medesimo anno 2018, risulta pari a euro 11.924.059.

#### **Ritenuto che:**

- l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi richiesto dalla società GNL Italia S.p.a. per l'anno 2018 è calcolato in coerenza con i criteri di cui all'articolo 19 della RTRG;
- nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per la società GNL Italia S.p.a. per l'anno 2018

## **DETERMINA**

1. di comunicare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per la società GNL Italia S.p.a. per l'anno 2018, pari a euro 11.924.059;
2. di trasmettere la presente determinazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 6 giugno 2019

*Il Direttore*  
Andrea Oglietti